



T R I B U N A L E di L E C C E
SEZIONE COMMERCIALE

Il Giudice delegato

- **visti** l'inventario dei beni del debitore e il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione ai sensi dell'art.272, comma 2, C.C.I.I. depositati in data 1/3/2024 dall'Avv. Vanessa Mengoli, in qualità di liquidatore nella procedura di liquidazione controllata dei beni di [REDACTED], iscritta al n.22/2023 R.G.;

- **rilevato che** da tale inventario emerge che:

1) i n.25 beni immobili siti in [REDACTED] e pervenuti al [REDACTED] in forza di successione ereditaria della madre sono terreni adibiti a pascolo, siti in area montana sottoposta a vincolo, il cui valore complessivo è stato stimato in complessivi €5.540,00 sulla base del <<valore di ciascun bene immobile ... indicato nell'atto di scioglimento della comunione ereditaria del 12.03.2018 (cfr. all.to n.26 A alla Relazione del 15.11.2023 ed è compreso tra un minimo di €50 ed un massimo di €700 - cfr. pagg.22-37 all.to n.26 B alla Relazione del 15.11.2023)>>, con la precisazione che <<Il valore di ciascun singolo bene indicato nell'atto di scioglimento è pari a circa tre volte il valore catastale (cfr. pag.87 e ss. all.to n.26 B alla Relazione del 15.11.2023)>>;

2) la vendita degli stessi nella presente procedura di liquidazione richiederebbe preliminarmente il pagamento di costi per oltre 14.000,00 (come da preventivo acquisito dal Liquidatore) per le seguenti attività: - **2.a)** traduzione e legalizzazione della sentenza in [REDACTED]; - **2.b)** trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, adempimento al quale il [REDACTED] non aveva provveduto e necessario per trascrivere la sentenza di apertura della liquidazione; - **2.c)** trascrizione nei registri immobiliari spagnoli e pagamento delle imposte;

3) dopo i suddetti adempimenti – e il pagamento dei relativi costi – dovrebbe procedersi ad attività di stima dei terreni con c.t.u. (con conseguenti considerevoli spese, dovendo il c.t.u. recarsi in [REDACTED] per la stima e avere la traduzione della documentazione il cui esame sia necessario per l'espletamento dell'incarico) e, infine, dovrebbe eseguirsi in Italia e/o in [REDACTED] la vendita competitiva ai sensi dell'art.216, comma 2, C.C.I.I. (cui rinvia l'art.275,

comma 2), con tempi di liquidazione dipendenti dalla fruttuosità degli esperimenti di vendita e con conseguenti costi per la procedura;

- **ritenuto che** in tale contesto l'attività di liquidazione dei n.25 beni immobili siti in [REDACTED] nella presente procedura sia manifestamente non conveniente per i creditori, come desumibile dal valore complessivo dei suddetti beni (terreni adibiti a pascolo, siti in area montana sottoposta a vincolo), stimato in €5.5401, e dai costi, di gran lunga superiori, da sostenere per la vendita degli stessi nelle forme imposte dalla legge, costi che verosimilmente esaurirebbe l'attivo che sarà versato dal datore di lavoro del sovraindebitato (deceduto dopo l'apertura della presente procedura) per emolumenti dallo stesso non riscossi e per TFR;

- letto l'art. 213, comma 2, C.C.I.I., cui rinvia l'art. 275, comma 2, C.C.I.I., e rilevato che non risulta costituito un comitato dei creditori,

dispone che il Liquidatore:

I) NON acquisisca all'attivo della presente procedura liquidatoria i nr. 25 beni immobili in [REDACTED] ricevuti dal debitore [REDACTED] [REDACTED] per successione ereditaria ed oggetto dell'atto di scioglimento di comunione ereditaria del 12.03.2018, nello stesso meglio indicati, apparendo l'attività di liquidazione degli stessi manifestamente non conveniente;

II) notifichi la sua relazione/istanza e la presente autorizzazione ai competenti Uffici per l'annotazione nei pubblici registri;

III) comunichi la sua relazione/istanza, l'atto di scioglimento della comunione ereditaria del 12.03.2018 (contenente l'esatta indicazione dei beni immobili) e la presente autorizzazione a tutti i creditori di [REDACTED] [REDACTED], avvisandoli che, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150 CCII, potranno iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni in questione, in quanto rimessi nella disponibilità del debitore e, oggi, degli eredi dello stesso, ovvero, in caso di omessa accettazione dell'eredità da parte degli eredi di [REDACTED] [REDACTED], nella disponibilità del nominando curatore dell'eredità giacente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore, che provvederà ai conseguenti adempimenti di legge.

Lecce, lì 3/04/2024

Il Giudice delegato

Dr.ssa Anna Rita Pasca